



COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 8 DEL 29/04/2022

Oggetto: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 22/04/2022

IL RESPONSABILE

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 22/04/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

L'anno duemilaventidue addì VENTINOVE del mese di aprile alle ore 15,30, nella Sala Consiliare, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

DI CILLO Onofrio
SAPIO Piergiuseppe
LANEVE Maria Teresa
GRECO Alessia
CARRIERI Quintino
FRASCELLA Roberta
GUARINI Francesco
ROSELLI Davide
LA PESA Mario
DE SANTIS Mina
LEONE Cristina
ARCHIVIO Pamela
PUPINO Mario

Qualifica	Presenti	Assenti
SINDACO	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale **Cristina VENUTO**.

Presiede l'adunanza **Onofrio DI CILLO** nella qualità di Sindaco che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, la quale ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli Enti Locali;

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU che ha previsto l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti relativamente all'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e, conseguente, unificazione delle due imposte nella nuova IMU;

VISTI i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge di Bilancio che definiscono la disciplina dell'imposta come novellata;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli

istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge [160/2019](#), che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

RITENUTO al fine del mantenimento del livello dei servizi erogati dall'Ente al Comune, nonché per garantire il generale equilibrio di bilancio, di approvare le aliquote e le relative detrazioni IMU per l'anno 2022 in continuità a quanto già previsto nel 2021, coerentemente con l'obiettivo dell'Amministrazione di non aumentare il prelievo tributario sui cittadini e sulle imprese;

VISTO l'articolo 1, comma 779, della Legge 160/2019, in base al quale i comuni in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote dell'imposta entro l'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2022-2024

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2022;

DATO ATTO che anche per il 2022 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, ai quali si rinvia, così come riportati nel resoconto di seduta;

CON il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti: nr. 11
Favorevoli: nr. 8
Contrari: nr. 2 (Consiglieri PUPINO Mario – ARCHIVIO Pamela)
Astenuiti: nr. 1 (Consigliere LEONE Cristina)

DELIBERA

I. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2022 nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (<i>solo categorie A/1, A/8 e A/9</i>)	0,40%
Terreni agricoli	0,76%
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	0,86%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita	ESENTI
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (<i>di cui 0,76% destinato alla Stato</i>)	0,86%
Abitazione principale e pertinenze (C2 - C6 – C7) nella misura di una unità per ciascuna categoria. N.B. Si considera altresì abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a qualunque titolo da anziani residenti in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	ESENTE
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) €uro 200,00	

II. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2022;

III. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON il seguente risultato di votazione palese, regolarmente accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale verbalizzante:

Presenti: nr. 11
Favorevoli: nr. 8
Contrari: nr. 2 (Consiglieri PUPINO Mario – ARCHIVIO Pamela)
Astenuiti: nr. 1 (Consigliere LEONE Cristina)

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO

F.to Onofrio DI CILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cristina VENUTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 06/05/2022

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Quinto CARRIERI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cristina VENUTO

Per copia conforme

Data, 06/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Cristina VENUTO

COMUNE DI CAROSINO
Provincia di Taranto

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 5/2022 AD OGGETTO: "IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022"

IL COLLEGIO DEI REVISORI

composto da:

dottor Vittorio Inguscio – presidente
dottor Cosimo Longo – componente
dottor Antonio Tarì – componente

RICEVUTA la proposta di deliberazione n. 5/2022 trasmessa a codesto Organo di Revisione con pec del 21.04.22;

VISTA la proposta sulla determinazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022;

CONSIDERATO che l'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità e applicazione dei tributi locali;

RILEVATO che il contenuto della proposta sulla determinazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022, appare in linea con le norme vigenti in materia e, precisamente, con quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e con il D.Lgs. 118/2018 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il contenuto della proposta sulla determinazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 rispetta il dettato delle normative prima citate in materia di programmazione, formazione degli atti di bilancio, la gestione delle entrate, l'acquisizione di beni e servizi, le gestione contabile, patrimoniale, finanziaria ed economica;

VISTO il parere del Responsabile del servizio Economico-Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile;

Per quanto sopra detto, tutto ciò' premesso, visto e considerato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 5/2021 AD OGGETTO: "IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022"

Per il Collegio dei Revisori
Dottor Inguscio Vittorio